

XVI Comunità montana

"Monti Ausoni" della Regione Lazio

Via Colleponete 30, 03020 Pico

(FR) tel 0776544352

fax 07761800180

email

cmontanapico@libero.it ; cmontanapico@gmail.com

XVI COMUNITA' MONTANA "Monti Ausoni" - PICO
(Provincia di Frosinone) Originale/copia

Decreto del Commissario Straordinario Liquidatore
n 9 del 14.12.2021

OGGETTO: Incarico temporaneo a scavalco presso il XVI Comunità Montana "Monti Ausoni" al dipendente Fabio Chiaro, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004" e approvazione schema di convenzione.

L'anno Duemilaventuno il giorno quattordici del mese di Dicembre alle ore 16,50 e seguenti, presso la sede del Comune di Pico per indisponibilità temporanea della sala delle adunanze della sede di Pico, il sig. Francesco Piccirilli, in qualità di Commissario Straordinario Liquidatore giusto Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n. T00069 del 29 Marzo 2021, notificato il 31.03.2021 prot. 189.

Assunti i poteri del Giunta Comunitario;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO LIQUIDATORE

ATTESO che con decreto del Presidente della Regione Lazio è stato nominato il Commissario straordinario liquidatore della XVI Comunità Montana "Monti Ausoni" nella persona del sig. Francesco Piccirilli;

PREMESSO che la XVI Comunità Montana "Monti Ausoni" con richiesta del Commissario prot. 545 del 15.11.2021, ha chiesto al Comune di Falvaterra il rilascio dell'autorizzazione per poter conferire incarico temporaneo retribuito - c.d. scavalco - ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, al sig. Fabio Chiaro, dipendente a tempo determinato di detta Amministrazione, Cat. B2;

VISTA la nota del Comune di Falvaterra prot. n. 6017 in data 25.11.2021, di "disponibilità allo scavalco" nei confronti del dipendente in argomento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 557 della L. 311/2004.

PRESO ATTO CHE:

- Lo scavalco avrà una durata di circa n. 12 mesi, dalla firma della convenzione e sino al 31 dicembre 2022, (prorogabili, con il consenso del lavoratore, alle medesime condizioni);
- Il rapporto di lavoro subordinato instaurando, si svolge presso il XVI Comunità Montana "Monti Ausoni", oltre l'orario delle 36 ore settimanali rese presso l'Ente di appartenenza.
- Il dipendente effettuerà massimo 06 ore settimanali presso il XVI Comunità Montana "Monti Ausoni".
- La prestazione lavorativa resa dal dipendente a favore dell'XVI Comunità Montana "Monti Ausoni", non dovrà in ogni caso superare i limiti posti dal D. Lgs. 66/2003 (48 ore settimanali) e dovrà essere tale da consentire il regolare recupero delle risorse psico-fisiche del lavoratore;
- Non dovranno sussistere situazioni che siano produttive di un conflitto di interesse tra il XVI Comunità Montana "Monti Ausoni" ed il Comune di Falvaterra e le prestazioni lavorative del dipendente;
- Saranno applicate tutte le prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del Lavoratore;
- L'utilizzo del lavoratore potrà cessare anticipatamente su disposizione del XVI Comunità Montana "Monti Ausoni" o del Comune di Falvaterra;

Il compenso da corrispondere verrà determinato dal XVI Comunità Montana "Monti Ausoni" sulla base di quanto previsto dai contratti di lavoro per il personale del comparto "Funzioni Locali" ed in ragione della qualità e della quantità dei servizi svolti dalle dipendenti e potrà comprendere l'attribuzione della Responsabilità di Area.

CONSIDERATO che l'incarico a scavalco da conferire trova la sua fonte legittimante nel comma 557 dell'art. 1 della legge 311/2004 a norma del quale è consentito alle Amministrazioni locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti di utilizzare il personale dipendente di altri enti locali, purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza, al fine di ottenere dagli stessi la professionalità e l'esperienza necessarie allo svolgimento di attività proprie dell'Ente;

Richiamata:

- la previsione di cui all'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 che dispone "I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (...) le unioni di comuni (...) possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza;

- l'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 secondo il quale un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004;
- il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141 /2005 del 25 maggio 2005 nel quale così ci si esprime: "L'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale";
- la Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie - che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che "gli Enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro" anche utilizzando il modulo procedimentale mutuato dall'art. 30 del D.Lgs. 267/2000;
- il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1 - comma 557 - della legge 311/2004;
- le disposizioni di cui all'art. 53 del Decreto Lgs n. 165/2001 in base al quale "gli impieghi pubblici non sono cumulabili, salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali";
- l'art. 14 del CCNL 22/01/2004 del personale del comparto Regioni/Autonomie Locali che prevede l'utilizzo, con il consenso dei lavoratori interessati, del personale assegnato da altri Enti del comparto, per periodi predeterminati.
- il parere 23/2009 della Corte dei Conti, sez. controllo per la Lombardia che conferma la vigenza della normativa suddetta precisando che l'attività lavorativa prestata presso un altro Ente trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell'amministrazione di provenienza;

CONSIDERATO che in base ai suddetti riferimenti normativi è consentito in piena legittimità lo svolgimento della prestazione lavorativa ordinaria a scavalco in due Enti, per cui il dipendente interessato conduce un unico rapporto di lavoro per le 36 ore o più (sino a 48 ore settimanali), in parte nell'Ente da cui dipende per il rapporto principale ed in parte nell'Ente a scavalco. Il comma 3 del succitato art. 14, inoltre, precisa che è necessario disciplinare, in particolare, la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione fra i due Enti, la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci ed ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;

CONSIDERATO che l'utilizzazione di personale, attraverso la disposizione dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, da parte dell'altro Ente sulla base di un contratto di lavoro subordinato, con permanenza del rapporto presso l'Amministrazione di appartenenza, impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva, in tema di:

- a) orario di lavoro giornaliero e settimanale che non può superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario, con la conseguenza che il secondo rapporto di lavoro non può che essere a tempo parziale;
- b) periodo di riposo giornaliero e settimanale, che deve essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;
- c) ferie annuali, che, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, devono essere fruite dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate;

RITENUTO, pertanto, opportuno omogeneizzare e raggruppare le varie indicazioni che connotano tale istituto;

TENUTO conto che, quindi, l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 possa essere considerato norma speciale e che, pertanto, un dipendente pubblico a tempo pieno e indeterminato può effettuare attività lavorativa presso un'altra Amministrazione con meno di 5.000 abitanti, al di fuori delle 36 ore e per un massimo di ulteriori 12 ore settimanali;

VALUTATO possibile riconoscere come da CCNL Enti Locali, a favore della dipendente di un rimborso spese chilometrico (1/5 del costo della benzina) per il tragitto dalla residenza alla sede XVI Comunità Montana "Monti Ausoni";

ATTESO che il dipendente ha dichiarato il suo consenso all'espletamento dell'attività lavorativa ulteriore presso la XVI Comunità Montana "Monti Ausoni", ai sensi del suddetto art. 14 comma 1 del CCNL 22-01-2004;

VISTO il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il D.Lgs 165/2001;

ACCERTATO che il relativo provvedimento è da ricondursi alle attribuzioni e per gli effetti del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 art. 48;

ACQUISITO il prescritto parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del d.Lgs. n. 267/2000.

Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

- 1) di acquisire, (come da nulla osta del Comune di Falvaterra e al di fuori dell'orario di servizio di 36 ore settimanali prestate presso lo stesso comune) ex art. 53 D.Lgs. 165/2001, il dipendente a tempo indeterminato del Comune di Falvaterra Fabio Chiaro, cat. B2, per l'effettuazione di attività lavorativa aggiuntiva subordinata temporanea in favore del XVI Comunità Montana "Monti Ausoni" - operaio specializzato, in conformità, altresì, dell'art. 14 del CCNL 22/01/2004 e dell'art. 1 - comma 557- della legge n. 311/2004, per n. 06 ore settimanali (con giorni e orario definiti con atto allegato) per un periodo di circa una anno (dalla firma della convenzione e sino al 31.12.2022), salvo nel frattempo l'attivazione di convenzioni per la gestione associata del servizio;
- 2) dare atto che la spesa per tale attività lavorativa aggiuntiva prestata presso il XVI Comunità Montana "Monti Ausoni" stimabile in Euro 4593,06, sarà a carico del Ente medesimo nella misura del trattamento economico orario (straordinario) previsto dal CCNL degli EE.LL. per la Cat. B, Pos. econ. B2, a cui si aggiunge il riconoscimento a favore della dipendente, come da CCNL Enti Locali, di un

rimborso spese chilometrico (1/5 del costo della benzina) per il tragitto dalla residenza alla sede municipale di XVI Comunità Montana "Monti Ausoni";

- 3) Di approvare lo schema di convenzione allegato A, facente parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione.
- 4) di trasmettere la presente Delibera al Comune di Falvaterra per la formalizzazione della Convenzione;

Delibera

di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs.18.08.2000, n. 267.



XVI Comunità Montana "Monti Ausoni"

Via Colleponete, 30
03020 PICO (FR)
Tel.: 0776 - 544352 Fax: 0776 - 542149 - 0776-1800180
C.F. 90014090600
email cmontanapico@libero.it

Al Sindaco del Comune di Falvaterra
Dott. Francesco Piccirilli
Piazza Sigismondo Amati, 1
03020 Falvaterra (FR)

OGGETTO: Richiesta autorizzazione incarico personale dipendente ai sensi dell'art. 1, comma 557, legge n. 311/2004.

Il sottoscritto Piccirilli Francesco, nominato Commissario Liquidatore con Decreto del Presidente della Regione Lazio n.T00069 del 29.03.2021;

CHIEDE

il rilascio dell'autorizzazione al dipendente del Comune di Falvaterra, Sig. Fabio Chiaro, a svolgere attività lavorativa per n. 6 ore settimanali presso questo Ente al di fuori dell'orario di lavoro, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004.

Cordiali saluti.

Il Commissario straordinario liquidatore
Dr. Francesco Piccirilli



COMUNE DI FALVATERRA

(Provincia di Frosinone)

Piazza Sigismondo Amati 1 - 03020 FALVATERRA

Tel. 0775/90015

www.comunedifalvaterra.com - E-mail: comunefalvaterra@libero.it

Pec: demograficifalvaterra@postecert.it - ragioneriafalvaterra@postecert.it

Codice fiscale: 00283780609

Al Commissario straordinario liquidatore
Dott. Francesco Piccirilli


E p.c. al Dipendente Fabio Chiaro

OGGETTO : Nulla Osta assegnazione incarico personale

In riscontro alla Vostra richiesta del 15.11.2021 acquisita al nostro protocollo 5859 del 16.11.2021 si comunica il nulla osta all'assegnazione del dipendente di questo Comune, Sig Fabio Chiaro presso il Vostro Ente a svolgere attività lavorativa per n. 6 ore settimanali al di fuori dell'orario di lavoro, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della Legge n. 311/2004.

Cordiali saluti.

Falvaterra, lì 25 Novembre 2021



IL SINDACO

Dott. Francesco Piccirilli



XVI Comunità Montana "Monti Ausoni"
via Colleponete, 30
03020 PICO (FR)
Tel.: 0776 - 544352 Fax: 0776 - 1800180
C.F. 90014090600
email cmontanapico@libero.it
Posta certificata: compico@pec.it

OGGETTO: Incarico temporaneo a scavalco presso il XVI Comunità Montana "Monti Ausoni" al dipendente Fabio Chiaro, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 3 11/2004" e approvazione schema di convenzione

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ex art. 49 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n° 267 e successive modifiche ed integrazioni. Si attesta, altresì, la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.L. 267/2000.

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, ex art. 49 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. Si attesta, altresì, la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.L. 267/2000.

Pico, 06/12/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dr Marcello Lanni

Firmato digitalmente da

MARCELLO LANNI

CN = MARCELLO LANNI
C = IT

Letto, approvato e sottoscritto

IL COMMISSARIO

Dott. Francesco Piccirilli

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Luciana Palombo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La sottoscritta Pizzella Luisa, dipendente della Comunità Montana, categoria C, certifica che il presente decreto verrà pubblicato nel sito internet della Comunità Montana- Sez. Albo Pretorio "On Line" il giorno 15.12.2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Pico, addì 15.12.2021



Luisa Pizzella